

Provincia di Belluno  
COMUNE DI FALCADE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PIANTE E LEGNA DEI  
BOSCHI COMUNALI**

Compilato dalla Giunta Municipale in seduta del 30 ottobre 1921 ed approvato dal  
Consiglio in seduta del 6 novembre 1921 ad unanimità

CAPO 1°

CONCESSIONE DI LEGNAME DA COSTRUZIONE

Art.1° Il Comune per antica consuetudine concede il legname occorrente e da impiegarsi nella costruzione e riparazione dei fabbricati esistenti nel suo territorio, sotto l'osservanza delle seguenti norme e condizioni speciali:

Art.2° La Concessione si fa con l'assegnazione di piante in piedi e da schianto e deve servire per la costruzione, ricostruzione e restauro dei soli fabbricati da adibirsi come case d'abitazione e per fienili necessari per l'agricoltura o e per il ricovero degli animali. Non si fanno concessioni per scopi commerciali o di lusso.

Art.3° Alla Concessione avranno diritto i soli comunisti, cioè coloro che abbiano qui dimora stabile e permanente.

Art.4° Il valore delle piante da concedersi sarà determinato dalla stima forestale in base al valore commerciale corrente. In via normale non si farà luogo a concessioni gratuite, tuttavia in caso di gravi e singole necessità da riconoscersi di volta in volta, il Consiglio comunale potrà determinare qualche riduzione od una gratificazione per una determinata singola ditta.

Art.5° Le domande in bollo devono presentarsi al Municipio entro i mesi di febbraio e di settembre di ogni anno: quelle non presentate entro uno dei detti termini saranno rimandate alla concessione da farsi dopo il termine successivo. Si farà eccezione per i casi imprevidi di incendi di inondazioni e di riconosciuta urgenza manifestatasi dopo i detti termini. Non è ammesso in un anno più di un fabbisogno per famiglia anche se possedesse più fabbricati e non è ammessa la domanda di chi non è proprietario dello stabile anche se lo abitasse.

La domanda deve contenere: cognome nome paternità e villaggio di abitazione del richiedente con dichiarazione di essere proprietario dello stabile, quantità e misura ed uso del legname richiesto; la dichiarazione di obbligarci all'osservanza del presente regolamento; cognome e nome e paternità di un fideiussore bene accetto al Comune il quale garantisca solidamente il Comune circa gli obblighi derivanti dalla concessione. Esso firmerà l'istanza per accettazione. In calce all'istanza deve essere apposta una descrizione dei lavori e un fabbisogno del legname da impiegarsi redatta e firmata da persona tecnica riconosciuta dal Comune.

Art.6° Sulla accettazione delle domande si pronuncia il Consiglio comunale nelle due sessioni annuali, previa, ove si creda opportuno, consultazione di un pratico e competente in materia. Il Consiglio dovrà verificare la necessità convenienza ed attendibilità delle singole domande e potrà respingere e modificare o ridurre i fabbisogni in relazione ai lavori da eseguire ed al quantitativo effettivamente necessario. La relativa deliberazione sarà subito inviata alla R. Prefettura. Il Consiglio, con motivata deliberazione per esigenze della coltura silvana od altre, potrà sospendere le concessioni per un determinato periodo.

Art.7° Le piante da concedersi saranno scelte, martellate e stimate dall'Autorità Forestale, con la contemporanea presenza di un Rappresentante del Comune? Per le concessioni di cui al presente Regolamento si dovranno concedere per prime le piante da schianto esistenti nei boschi o deperite e deperienti. Le piante sane si dovranno prelevare soltanto in quei boschi

dove ciò sia ammissibile e possibile nei riguardi silvani e ciò prescindendo da qualsiasi considerazione di comodità ed utilità dei concessionari.

Il taglio delle piante il disboscamento e la condotta a completo carico dei richiedenti dovranno essere fatti appena possibile e nella medesima annata della consegna sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore, delle norme del presente e di quelle speciali che, caso per caso, fossero fissate dall'Ufficio forestale.

Le piante dovranno essere ridotte negli assortimenti corrispondenti al fabbisogno e quindi all'uso cui il legname sarà destinato. La merce legnosa ridotta in tronchi della misura del commercio e non corrispondente a quella dei lavori da farsi, sarà sequestrata e resterà a disposizione del Comune senza diritto da parte del concessionario a rifusione di spese di sorta. La ramaglia, i cimali e gli altri rifiuti delle piante restano ad uso dei concessionari come da antica locale consuetudine, ad eccezione di quelle che fossero tagliate nelle porzioni segative nel quale caso la ramaglia e gli altri rifiuti restano ai goditori delle stesse a compensazione del danno al terreno.

Le spese di stima martellata e conseguenti restano a carico dei richiedenti e saranno trattenute sul deposito di cui all'art. 2.

Art.8° Il legname deve essere impiegato esclusivamente per l'uso cui fu richiesto. E' vietato di farne uso di commercio di cederlo ad altri, od esportarlo fuori dal Comune.

Art.9° Il legname concesso dovrà essere posto in opera al più tardi entro due anni dalla concessione. Appena finito il lavoro, il concessionario dovrà darne avviso al Municipio. Ad ogni modo non saranno concesse altre piante se prima non saranno impiegate quelle richieste e avute e per l'uso richiesto.

Art.10° Il Comune a mezzo delle guardie comunali e di altri appositi incaricati mandati sopralluogo, accerterà se il legname concesso sia stato effettivamente ed integralmente impiegato e secondo il fabbisogno e constaterà se lo ritenga opportuno, la quantità effettivamente impiegata. Il legname non impiegato dopo il compimento dei lavori può essere ritirato dal Comune verso refusione al concessionario del solo valore del legname in base a stima forestale, oppure lasciato in deposito al concessionario tenendone conto per eventuali successive concessioni. Il depositario dovrà sempre rispondere della merce avuta in consegna.

Art.11° Il pagamento delle piante concesse deve essere fatto in cassa comunale prima del taglio se sono piante in piedi e prima del disboscamento se sono schianti, in unica rata e per intero.

Il Comune oltre la fideiussione potrà richiedere il versamento di un preventivo deposito a garanzia della concessione e per le spese il quale sarà restituito col resoconto dopo la compiuta concessione ed il pagamento.

Art.12° Qualora i richiedenti delle piante concesse facessero commercio, le stesse potranno essere dal Comune sequestrate come detto all'art. 7 con la perdita dell'importo pagato e potranno essere rifiutate ulteriori concessioni, ed incorreranno nella perdita del deposito che fosse stato fatto a norma dell'art. 2°. In ogni caso saranno sempre responsabili in solido delle spese di martellata e del danno comunque cagionato al Comune.

Alle guardie ed agenti scopritori delle contravvenzioni al presente regolamento saranno assegnati dei premi confacenti all'importanza del fatto intervenuto ed al tempo impiegato, Ciò sempre, salva denuncia se del caso all'Autorità Giudiziaria qualora l'infrazione costituisca reato previsto dalle Leggi in vigore.

Nessun ricorso o reclamo è ammesso dai concessionari contro le deliberazioni del Consiglio comunale avverse alla concessione o per riduzione del legname domandato o contro la liquidazione dei danni e delle penalità relative alla mancata osservanza del presente regolamento.

## CONCESSIONE DI LEGNAME A TRATTATIVA PRIVATA A SOCIETÀ O DI IMPRESE PRIVATE

Art.13°Le società od imprese private che avessero bisogno di legname per costruzioni o lavori da eseguirsi nel territorio di questo Comune potranno farne domanda al Municipio corredata da particolareggiato fabbisogno e da una relazione che ne giustifichi la necessità. Il Consiglio Comunale si pronuncerà sulla concessione stessa. Le piante da martellarsi in piedi saranno scelte e martellate dall'Autorità forestale e stimate a valore di vendita in base al prezzo del commercio tenuta presente la località ove sono scelte.

Art.14°Per soddisfare le domande di cui all'art. precedente saranno scelte piante da schianto deperite o deperenti purché atte all'uso cui furono richieste e solo in mancanza di esse, di quelle da commercio, con riguardo alle regole di buona economia silvana.

Il taglio disbosco ed utilizzazione di esse sarà fatto dai richiedenti sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti forestali ed a quelli dei quaderni d'oneri contenenti le condizioni tecnico forestali che regolano normalmente le utilizzazioni dei Comuni. Le ramaglie, i cimali e gli altri rifiuti delle piante concesse restano di proprietà del Comune.

## CAPO 3°

### IMPIEGO DEL LEGNAME DA COSTRUZIONE NELL'INTERESSE DEL COMUNE

Art.15°La richiesta di piante da impiegarsi in lavori che fa eseguire il Comune per riatto di ponti strade od altro dovrà essere fatta con deliberazione consigliare o d'urgenza della Giunta indicante il N° e le qualità e misura delle piante occorrenti. Le piante richieste saranno scelte e martellate dall'Autorità forestale. La stima, per sola notizia statistica sarà sempre fatta in base ai prezzi correnti del commercio.

## CAPO 4°

### ASSEGNAZIONE ALLE FAMIGLIE ED ALLE SCUOLE DELLA LEGNA DA COMBUSTIBILE

Art.16°Come da antica consuetudine il Comune continuerà a distribuire una volta all'anno una porzione di legna da ardere per ogni famiglia stabilmente ed abitualmente residente nel suo territorio in quella misura che sarà di volta in volta stabilita dall'Autorità forestale d'accordo col Comune ed in relazione alle condizioni alla produttività ed alla buona economia silvana dei boschi del Comune e non mai in misura superiore ai bisogni strettamente necessari delle famiglie anche più piccole.

Art.17°Per la porzione di legna di cui allo art. precedente ogni famiglia o persona che la riceverà dovrà pagare un corrispettivo di Lire 10 (dieci) quale contribuzione prenderà il nome di "corrispettivo legnatico" che il Consiglio comunale potrà variare a seconda delle condizioni finanziarie del Comune.

Art.18°Qualora oltre alla ordinaria distribuzione suddetta venisse richiesta altra legna da società o da privati e potesse essere concessa dal Consiglio comunale essa dovrà essere sempre pagata secondo stima forestale. La quale sarà pagata nel dicembre di ogni anno: chi non la pagasse sarà privato del contributo per l'avvenire.

Art.19°Una volta all'anno in occasione della distribuzione del combustibile alle famiglie sarà assegnata la legna per il riscaldamento delle scuole e dei locali municipali, la quale sarà poi preparata a cura del Comune.

Art.20°La legna da combustibile sarà data dalle ramaglie, dai cimali o dai rifiuti di piante vendute per uso di commercio, da ceduo o sottobosco ceduo, da sottobosco di specie legnose ingombranti, non atte ad altri usi e da piante secche o morte in piedi, deperite schiantate non atte al commercio, per fabbriche o tavolami e dalle loro ramaglie.

Art.21°Nella raccolta ed utilizzazione delle piante assegnate per combustibile saranno osservate le disposizioni delle leggi e regolamenti forestali e le istruzioni delle competenti Autorità. Il taglio del bosco ceduo sarà fatto con strumenti bene affilati a regola d'arte ed in modo da non lacerare la ceppaie delle quali è proibita l'asportazione. Negli stessi è vietato il taglio dei polloni aventi un diametro inferiore a tre centimetri misurato da un metro di altezza dal ceppo ovvero inferiore a centimetri otto misurato alla base.

Nei boschi misti o nel sottobosco di specie secondaria detta misura dei diametri saranno ridotte rispettivamente a centimetri due e cinque.

Nei boschi cedui è obbligo di conservare i matricini uniformemente distribuiti e nel N° di cinquanta per ettaro. Ogni famiglia potrà raccogliere solo la legna rispettivamente assegnata, la quale non potrà essere esportata dal Comune né fatta oggetto di commercio.

Art.22°La legna dovrà essere esportata dal bosco nell'inverno immediatamente successivo alla consegna. Nel caso di concessione di piante secche o deperenti esse dovranno essere ridotte in pezzi non atti al commercio: coloro che non ottemperassero alle prescrizioni del presente regolamento potranno essere dalla Giunta Municipale privati per uno o più anni dell'assegnazione di altro combustibile.

Art.23°Ogni tre anni in sessione di primavera il Consiglio Comunale delibererà la concessione del combustibile alle famiglie per il triennio in corso. Nella deliberazione sarà indicato il N° delle famiglie del Comune e le località e le qualità del bosco, da distribuire.

#### CAPO 5°

##### CONCESSIONE DI LEGNA O DI LEGNAME PER LE MALGHE PASCOLIVE

Art.24°Per le malghe pascolive dietro richiesta dei rispettivi locatari sarà concessa di anno in anno la legna necessaria per combustibile nelle località usuali e ove ne sia possibile per la buona economia silvana.

Essa dovrà essere accatastata vicino alla cascina e quella sopravanzata al termine della stagione dovrà essere conservata per l'anno venturo, essendo vietato esportarla. Ciò salvo le concessioni speciali disciplinate dal regolamento generale per il razionale sfruttamento dei pascoli.